

**Decreto del Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sezione V,
sentenza n.783 del 17 aprile 2020**

Misura cautelare dell'obbligo di permanenza domiciliare in quarantena. In considerazione che dall'autocertificazione non emergono le ragioni che avrebbero giustificato la violazione dell'obbligo di non lasciare il domicilio, salvo per i casi previsti i giudici hanno respinto l'istanza di sospensione del provvedimento emesso dalla polizia municipale.

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2020, proposto da

-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

OMISSIS, OMISSIS, Regione Campania, Asl Caserta, Asl OMISSIS, U.T.G. - Prefettura di Caserta non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PREVIA SOSPENSIVA ED ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI INAUDITA ALTERA PARTE del provvedimento emesso dalla Polizia Municipale del Comune di OMISSIS in data 10.4.2020 nella parte in cui il sig. -OMISSIS--OMISSIS- è stato diffidato

al rientro nel proprio domicilio con imposizione dell'obbligo di permanenza domiciliare in isolamento per giorni quattordici in conformità a quanto disposto dalla ordinanza della G.R.C. n. 23/2020; e dei provvedimenti indicati nell'epigrafe del ricorso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Visto il verbale di accertamento dal quale emerge altro, precedente controllo del 09.04.2020;

Visti tutti gli altri atti prodotti, inclusa la "autodichiarazione" sottoscritta dal dichiarante in uno all'operatore di polizia, atti dai quali non emerge alcun riferimento agli specifici eventi addotti in ricorso, eventi che avrebbero dovuto esser, se rappresentati, verbalizzati e valutati con riguardo alla loro rilevanza rispetto alla contestata domiciliazione fiduciaria;

Considerato in definitiva, atteso anche la particolare connotazione degli atti della polizia locale, che non sussistono i presupposti per accordare la richiesta tutela cautelare, comunque invocata al fine di prevenire il danno economico connesso ad attività secondaria, non apparendo altresì meritevole di favorevole apprezzamento la necessità di "controlli" interessanti le "dotazioni" aziendali, elencate nel documento di cui all'allegato n. 10;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 maggio 2020.